



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10708 5	ADUNANZA del 24.03.2017
DELIBERAZIONE N. 6 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC : CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addi **VENTIQUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri. All'appello risultano:

AIOLFI DORIANO		Presente
SPINI GABRIELE		Presente
VANELLI TAGLIACANE VALENTINO		Presente
SAMELE GIULIANA		Presente
BIANCHESSI GIANBATTISTA		Presente
GERMANI EMANUELE		Presente
POLLASTRI LORENZO		Presente
FONTANA GAIA		Presente
FUMAGALLI ALBERTO		Presente
BROGLIO ANDREINA		Presente
CADISCO MARCO		Presente
ZUCCOTTI LUCA		Dimissionario
AIOLFI PAOLO		Presente
FASOLI MANUELA		Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI DORIANO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILLUSTRA l'argomento il Sindaco.

Nessun Consigliere interviene.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito, a partire dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Comune ha approvato il Regolamento per la Disciplina dell' IMU con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 24.07.2014 ;
- il Comune ha stabilito le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2016 con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 e precisamente:
 - **0,45 per cento** per l' unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9 e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una per le categorie C/2 C/6 e C/7)
 - **0,90 per cento** per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5),
 - **0,90 per cento** per le aree fabbricabili
 - **0,90 per cento** per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti
 - **0,95 per cento** per gli immobili in categoria D/5;

VISTI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti del contribuente;
- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti IMU, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs.n. 446/97;
- l'art. 5 comma 11 del dl 244/2016, a norma del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è differito al 31/03/2017;

CONSIDERATO CHE la legge di stabilità anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) prevede la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali rispetto a quelle in vigore nel 2016, fatta eccezione per la TARI;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

RICHIAMATO il visto di controllo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

CON VOTI favorevoli 9 – contrari zero –astenuti 4 (minoranza) espressi ai sensi di legge

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE** per l'anno 2017 delle aliquote e delle detrazioni IMU deliberate nel 2016:
 - **0,45 per cento** per l'unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A1, A8 o A9 e adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (massimo una per le categorie C/2 C/6 e C/7)
 - **0,90 per cento** per gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale e dagli immobili in categoria D/5),
 - **0,90 per cento** per le aree fabbricabili
 - **0,90 per cento** per i terreni agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti
 - **0,95 per cento** per gli immobili in categoria D/5

2. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2017, la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, di Euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
- 3 **DI DARE ATTO CHE** ai sensi della legislazione vigente:

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - a) il contratto di comodato sia registrato;
 - b) il comodante possieda un solo immobile in Italia; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9
 - c) Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - d) il soggetto passivo per ottenere il beneficio in argomento deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.lgs 42/2004;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale;

Non si applica l'IMU ai sensi della legislazione vigente:

- a) all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal

- personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- h) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile ;
- i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale
- j) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispetti Paesi di residenza e iscritti all'AIRE ,a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata e che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- k) all' unità immobiliare, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 .

- 5. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI favorevoli 9 – contrari zero –astenuti 4 (minoranza)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo

*** * * * ***

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE: BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY

PER PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE: Aiolfi Dott.ssa Sabina

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY - Segretario Comunale

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo tecnico, per cui viene rispettata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
BONOLDI dott.ssa ELVIRA NELLY

VISTO DI CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Aiolfi dott.ssa Sabina responsabile del servizio Finanziario

A T T E S T A

che l'atto è regolare sotto il profilo contabile, e sussiste la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio
Aiolfi dott.ssa Sabina